



**REGOLAMENTO UNICO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
AMBITO TERRITORIALE N. 7
PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020**
(approvato con Deliberazione del C.I. n. 4 del 07/02/2019)

Sommario

Premessa	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Soggetti dell'affidamento. Rapporti di affiancamento e convenzione e rapporti di.....	4
Art. 3 – Gestione dei Servizi sociali in economia.....	5
Art. 4 – Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia.	6
Art. 5 – Procedure per l'affidamento e criteri di scelta.....	8
Art. 6 – Requisiti di ammissibilità.....	9
Art. 7 – Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte.....	9
Art. 8 – Determinazione della base d'asta.....	10
Art. 9 – Criteri e relativi punteggi di valutazione dell'offerta.....	10
Art. 10 - Istruttoria pubblica per la co-progettazione.....	11
Art. 11 - Rapporti di affiancamento e convenzioni per il concorso all'attuazione della rete dei servizi.....	12
Art. 12 - Altre forme di gestione dei servizi sociali.....	13
Art. 13 - Attività di vigilanza e controllo.....	13
Art. 14 - Inadempimento contrattuale.....	14
Art. 15 – Norma di rinvio.....	14
Art. 16 – Entrata in vigore.....	14

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'affidamento dei servizi socio-assistenziali dell'Ambito sociale 7, gestito mediante la convenzione tra Comuni stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.

Nella gestione associata dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli tesi ad assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

Il presente Regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute:

- a) nella Legge Regionale n.19/2006;
- b) nel Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007 e s.m.i.;
- c) nel Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020;
- d) nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- e) nel Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
- f) nel P.T.P.C.T. del Comune di Manduria, capofila dell'Ambito Territoriale n. 7 per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione del Commissario straordinario del 31.10.2017

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1) I Comuni dell'Ambito Territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni associate, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
 - a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
 - b) rendere effettivo e omogeneo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità e libertà di scelta a pari condizioni economiche di accesso ai servizi;
 - c) agire a sostegno dei nuclei familiari e dei singoli individui che versano in condizioni di povertà o di svantaggio sociale, attraverso politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo e che garantiscano la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti diversamente abili, degli emarginati e/o a rischio di emarginazione.
- 2) Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un'Azienda speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di soggetti pubblici o privati (cd. in-house), ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB, ai sensi della L.r. n. 15/2004 e s.m.i.) operanti sul territorio dell'Ambito, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi quando sussistono:
 - a) Motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali articolate, vincoli di progettazione regionale o nazionale);
 - b) Motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
 - c) Motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).
- 3) Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli di assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
- 4) L'affidamento e/o concessione della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni e modalità tali da favorire e garantire:

- a) la pluralità di offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità, tutela della concorrenza e semplificazione amministrativa;
 - b) la qualità, la continuità, l'accessibilità e la completezza e l'espletamento dei servizi nel rispetto di quanto previsto dalla L.r. n. 19/2006 e dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. in riferimento agli standard minimi strutturali, organizzativi e funzionali cui devono necessariamente riferirsi le strutture e i servizi socioassistenziali presenti sul territorio regionale;
 - c) la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza;
 - d) la realizzazione degli interessi pubblici generali;
- 5) Nella realizzazione delle singole procedure di affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, l'Ambito Territoriale individua, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 6 del Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i., specifiche clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali, per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e delle posizioni lavorative già attive in quanto compatibili con le caratteristiche del nuovo contratto e del CCNLL di categoria applicato dall'operatore economico subentrante, nonché soluzioni gestionali coerenti con l'applicazione dell'art. 5 della L.n. n. 381/1991;
- 6) Il presente Regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nella normativa regionale che disciplina il rapporto tra Enti pubblici e gli altri attori del sistema integrato di interventi e servizi sociali in merito ai criteri e alle procedure di affidamento degli stessi.
- 7) In ossequio al disposto di cui agli artt. 140 e 142 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento dei servizi sociali facenti parte dell'Allegato IX del citato decreto Legislativo, viene disciplinato in subordine dalle norme del presente Regolamento.

Art. 2 - Soggetti dell'affidamento. Rapporti di affiancamento e convenzione e rapporti di esternalizzazione.

- 1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento tutti i soggetti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare, per quanto attiene la partecipazione ad appalti aventi per oggetto la gestione di servizi e interventi sociali, così come previsto dalla L.r. 19/2006 e dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., tutti i soggetti privati, in forma singola o in forma associata secondo le prescrizioni dell'art. 45 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con o senza finalità di lucro, operanti nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.
- 2) L'Ambito Territoriale nella selezione dei soggetti a cui affidare la gestione di interventi e servizi sociali, sostiene e valorizza il contributo e l'apporto dei soggetti del Terzo settore.
- 3) Ai fini dell'organizzazione e gestione di interventi e servizi sociali si considerano soggetti del Terzo settore, ai sensi della L. r. n.19/2006 e del Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i. gli Enti di cui all'art. 4 del D. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che svolgono attività di interesse generale di cui al successivo art. 5 del medesimo decreto, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'Ambito Territoriale può sottoscrivere con i soggetti del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività e servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, alle condizioni e modalità di cui all'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
- 4) I soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che non presentano organizzazione di impresa e che intendano concorrere alla realizzazione del sistema di welfare locale, possono svolgere esclusivamente attività e servizi che, in coerenza con le finalità istituzionali delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa vigente di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica e organizzativa (attività di affiancamento).
- 5) Le attività di cui al punto 4 del presente articolo, comunque denominate, devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo

contratti di appalto e ogni rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine l'Ambito Territoriale potrà sottoscrivere apposite convenzioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

- 6) Nel rapporto tra i Comuni dell'Ambito Territoriale e i soggetti del Terzo settore, i quali presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali.

Art. 3 – Gestione dei Servizi sociali in economia.

- 1) Il ricorso alle acquisizioni in economia, nei limiti previsti dalla normativa vigente, è consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) servizi ordinari di manutenzione dei mobili, macchine, attrezzature e degli immobili ad uso comunale;
 - b) acquisto dei materiali, utensili e altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
 - c) locazione di immobili anche con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, comprese quelle per l'espletamento di mostre, convegni o corsi indetti dall'amministrazione, quando non siano disponibili, o sufficienti i locali di proprietà;
 - d) divulgazione dei bandi di gare d'appalto, di concorso e altre comunicazioni da divulgare per legge a mezzo stampa, manifesti o con altri mezzi di informazione;
 - e) spese postali, telefoniche, telegrafiche, di valori bollati, di coperture assicurative;
 - f) forniture di generi di cancelleria e stampati;
 - g) forniture di generi alimentari e vari per finalità assistenziali;
 - h) spedizioni, traslochi, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
 - i) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegature anche per delibere, contratti e provvedimenti vari;
 - j) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e attrezzature per ufficio, calcolatrici, fotoriproduttori, personal computer e relativo materiale accessorio e programmi di assistenza hardware e software;
 - k) acquisto e noleggio autoveicoli e loro manutenzione, acquisto di carburanti e lubrificanti, combustibili e materiale di ricambio;
 - l) manutenzione ordinaria, ricovero in rimesso, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto di proprietà;
 - m) spese per il servizio di lavanderia con finalità assistenziale;
 - n) spese per il servizio di pasti caldi a domicilio con finalità assistenziale;
 - o) acquisto di materiale per le pulizie ordinarie e straordinarie degli immobili ad uso comunale;
 - p) spese inerenti a convegni, mostre, feste e solennità, rappresentanza, organizzazione di eventi;
 - q) ricoveri e spese per servizi alla persona (minori, anziani, disabili, immigrati, ...) con finalità assistenziali, riabilitative, socio-educative, psico-pedagogiche, socio-sanitarie, ricreative culturali e di integrazione;
 - r) servizi di studio, ricerche, indagini e rilevazioni, consulenze;
 - s) servizi di pulizie dei locali ad uso comunale;
 - t) fornitura di materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
 - u) servizi per i centri di elaborazione dati e per gli impianti tecnologici;

- v) servizi di grafica, stampa, tipografia, copisteria, dattilografia e trascrizione atti;
 - w) altre spese non altrimenti individuate di natura socio -assistenziale.
- 2) Il ricorso all'acquisizione in economia, nei limiti previsti, è consentito nelle ulteriori seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica del patrimonio storico, artistico e culturale.
 - 3) Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - 4) Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
 - 5) Le acquisizioni di forniture e servizi in economia sono ammessi nei limiti degli importi definiti dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 4 – Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia.

- 1) Le acquisizioni in economia di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
 - a) amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dalla stazione appaltante;
 - b) cottimo fiduciario, procedura negoziata in cui le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a soggetti terzi così come indicati all'art. 2 del presente Regolamento.
- 2) La procedura del cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Essa consiste in una procedura negoziata, corrispondente a trattativa privata, preceduta da gara informale tra almeno 5 (cinque) soggetti.
- 3) L'individuazione dei soggetti idonei può avvenire sia tramite indagine di mercato che tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
- 4) Nell'invitare i soggetti dovrà essere rispettato il principio dell'alternanza (criterio di rotazione degli inviti), ossia non si devono invitare per beni e servizi della stessa tipologia sempre i medesimi soggetti, e sempre che il numero lo consenta.
- 5) La lettera di invito a presentare proposte predisposta dalla stazione appaltante e inviata ai soggetti selezionati potrà essere recapitata a mezzo raccomandata A/R o telefax o indirizzo posta elettronica o consegnata a mano. Essa dovrà contenere le condizioni di gara e la documentazione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta e comunque almeno i seguenti elementi:
 - a) *l'oggetto della prestazione;*
 - b) *i requisiti di ammissibilità dei soggetti;*

- c) *le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;*
 - d) *le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;*
 - e) *le modalità e i tempi di pagamento;*
 - f) *le eventuali garanzie richieste;*
 - g) *le eventuali penalità;*
 - h) *le specificazioni dei casi di grave inadempimento;*
 - i) *il prezzo a base d'asta;*
 - j) *il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.*
- 6) I punti b, c, d, e, f, g, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.
 - 7) Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on line).
 - 8) La stazione appaltante provvede all'espletamento di una gara tra le ditte individuate a sensi del precedente comma 2. L'invito potrà essere recapitato a mezzo raccomandata A/R o telefax o consegnato a mano, e conterrà le condizioni di gara e la documentazione necessaria per la libera partecipazione dei soggetti abilitati a fornire la prestazione richiesta. In alternativa, od in forma complementare all'individuazione diretta, è ammessa l'affissione dell'invito alla gara all'Albo Pretorio comunale per la libera partecipazione di soggetti abilitati a fornire la prestazione richiesta.
 - 9) Il termine per la ricezione delle offerte è di n. 12 (dodici) giorni dalla data di spedizione dell'invito, riducibili a n. 7 (sette) giorni, in caso di urgenza.
 - 10) Nella determinazione dell'importo a base d'asta la stazione appaltante si avvale di precedenti affidamenti, di apposite analisi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della congruità dei prezzi in sede di offerta.
 - 11) Qualora si tratti di una fornitura o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato e l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 (quarantamila/00) euro, con esclusione dell'I.V.A., si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto, fermo restando la verifica della congruità dell'offerta.
 - 12) L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico -professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, così come indicate nella lettera d'invito di cui al precedente punto 6.
 - 13) Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui sopra. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale.
 - 14) L'Ufficio di Piano, mediante adeguata pubblicità, istituisce e compone un proprio Albo dei soggetti del terzo Settore e degli operatori economici privati di fiducia. Tale modalità è tesa sia all'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate fuori MePA, sia all'affidamento diretto dei servizi oggetto del presente regolamento realizzando una concreta economia di tempi e procedure, seppure nel rispetto della normativa in materia e dei criteri di trasparenza, di concorrenzialità e di pubblicità, laddove i codici prodotti del servizio non trovano riscontro sul mercato elettronico MePa della CONSIP SpA. A tale Albo, l'Ufficio di Piano può attingere per l'affidamento di servizi il cui importo, al netto di IVA, sia inferiore alla soglia comunitaria, attualmente indicata e recepita dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'Albo è suddiviso in sezioni inerenti i servizi o le forniture che si intendono affidare ed è

sottoposto ad apposito regolamento di Ambito. È aggiornato periodicamente con determina dirigenziale.

Art. 5 – Procedure per l'affidamento e criteri di scelta

- 1) L'affidamento e l'esecuzione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del Piano sociale di zona si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Negli affidamenti degli appalti o delle concessioni sono rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. In particolare, gli affidamenti dei Servizi Sociali in generale, debbono garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e completezza dei servizi tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, promuovendone il loro coinvolgimento e responsabilizzazione.
- 2) I soggetti aggiudicatari dei servizi devono essere selezionati in relazione a requisiti di comprovata e specifica professionalità e le relative offerte valutate esclusivamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali a soggetti terzi deve avvenire attraverso procedure comparative ad evidenza pubblica con individuazione del soggetto erogatore attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 3) Per gli appalti dei Servizi sociali si applicano le procedure di aggiudicazione previste dagli artt. da 54 a 58 e da 60 a 65 del Codice dei contratti.
- 4) Per gli appalti di servizi sociali inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, co. 1, del Codice dei Contratti si applicano le procedure di affidamento declinate nel successivo art. 36 e di seguito indicate:
 - a) *per affidamenti di importo pari o inferiore ad €. 40.000,00 anche mediante affidamento diretto secondo le modalità previste dal Codice dei contratti;*
 - b) *per affidamenti di importo pari ad €. 40.000,00 e fino alla soglia di €. 750.000,00 mediante procedura negoziata sul Me.PA previa consultazione di almeno cinque operatori economici secondo le modalità previste dal Codice dei contratti.*
- 5) I Comuni dell'Ambito Territoriale, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in forma associata, per procedere all'affidamento dei servizi sociali potranno ricorrere alle seguenti procedure:
 - a) *procedure aperte in cui ogni soggetto interessato può presentare un'offerta;*
 - b) *procedure ristrette alle quali ogni soggetto può richiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto i soggetti invitati dalle stazioni appaltanti;*
 - c) *procedure negoziate in cui le stazioni appaltanti consultano i soggetti da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario, di cui all'art.4 del presente Regolamento costituisce procedura negoziata.*
 - d) *istruttorie pubbliche di co-progettazione, in cui i soggetti del Terzo settore, di cui al punto 3 dell'articolo 2 del presente Regolamento, sono invitati a proporre soluzioni progettuali per particolari iniziative di carattere innovativo e sperimentale, ai sensi di quanto previsto nel presente Regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge regionale n.19/2006 e dal Regolamento attuativo n. 4/2007 e s.m.i..*
- 6) La stazione appaltante, indica nel bando/avviso di gara e secondo le condizioni di legge quali delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi per l'aggiudicazione dell'appalto/contratto. In ottemperanza a quanto previsto dalla L.r. n. 19/2006 e dal Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007 e s.m.i., al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del Terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'Ambito Territoriale nella definizione delle modalità di affidamento:
 - a) *privilegia forme di aggiudicazione ristrette e negoziate in modo da consentire la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti;*

- b) *favorisce forme di co-progettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali e innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali.*
- 7) I Comuni dell'Ambito Territoriale, in attuazione della L. r. n. 19/2006 e del Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007 e s.m.i., al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti terzi, individuano nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio per l'affidamento della gestione dei servizi sociali.

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità.

- 1) Ai fini della selezione preliminare dei soggetti di cui al presente Regolamento ai quali affidare la gestione di servizi sociali, secondo quanto previsto si terrà conto dei seguenti indicatori di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alle procedure di affidamento:
- a) *non sussistenza delle condizioni di non ammissibilità contemplate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*
 - b) *iscrizione negli appositi registri di impresa;*
 - c) *iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;*
 - d) *fini statutarie, oggetto sociale e attività prevalentemente svolte congruenti con le attività oggetto dell'affidamento;*
 - e) *solidità economica e finanziaria certificata da documenti contabili o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;*
 - f) *presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;*
 - g) *applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;*
 - h) *possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva;*
 - i) *esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nell'area tematica di riferimento, se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale;*
 - j) *impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate;*
 - k) *fatturato complessivo dell'ultimo triennio, in servizi che abbiano natura simile ai servizi da affidare, la cui misura percentuale richiesta, calcolata sull'importo a base di gara, è indicata nei singoli band;*
 - l) *sottoscrizione del Patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, approvato con Delibera di G.C. n. 199 del 18.11.2015;*
 - m) *impegno al rispetto del Codice di comportamento adottato dal Comune di Manduria con Delibera di G.C. n. 121 del 20.12.2013.*

Art. 7 – Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte.

- 1) Recependo quanto disposto dalla Legge regionale 19/2006 e dal Regolamento attuativo 4/2007 s.m.i. per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dei servizi l'Ambito Territoriale, al fine di qualificare il sistema integrato di servizi sociali del territorio di riferimento e di consentire la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti terzi applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso.

- 2) Per le procedure ad evidenza pubblica, le offerte economicamente più vantaggiose, dovranno essere valutate con l'attribuzione dei seguenti punteggi: 80/100 per la valutazione dell'offerta tecnica e 20/100 per la valutazione dell'offerta economica.
- 3) Per la valutazione delle offerte tecniche presentate si utilizzano i seguenti criteri:
 - a) *qualità organizzativa dell'impresa;*
 - b) *qualità del servizio;*
 - c) *qualità economica;*
 - d) *prezzo.*
- 4) Ai sensi dell'art. 95, comma 10bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo il tetto massimo per il punteggio economico è fissato al 20% (20 punti su 100). Pertanto fatto 100 il totale complessivo dei punti attribuibili nella valutazione delle proposte, al prezzo offerto dovrà essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
- 5) La formula di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica prescelto per la procedura anche tramite RdO sul MEPA è quello della *"proporzionalità inversa (interdipendente) - al rialzo (in funzione della % di ribasso)"* secondo la formula di seguito indicata:

$$PE = PE_{max} \times \frac{R}{R_{max}}$$

Ove:

PE_{max} : *massimo punteggio attribuibile (20 punti)*

R : *ribasso rispetto alla base d'asta (soglia) offerto dal concorrente*

R_{max} : *ribasso più elevato tra quelli offerti in gara*

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio in relazione all'offerta tecnico-qualitativa.

- 6) Per la valutazione delle offerte, l'Ambito Territoriale n. 7, nelle more dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , adempie alle disposizioni di cui all'art. 77 del medesimo Codice dei Contratti, mediante l'adozione dell'Albo dei Componenti le commissioni giudicatrici di cui alle Deliberazioni del Coordinamento Istituzionale nn. 29 del 28.09.2016 e 41 del 16.12.2016.

Art. 8 – Determinazione della base d'asta.

- 1) Per la determinazione del prezzo da porre a base d'asta e ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto, la stazione appaltante tiene conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività, dei costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, ivi compresa qualsiasi forma prevista di opzione o rinnovo del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- 2) In nessun caso il prezzo a base d'asta, ovvero il prezzo proposto per l'avvio della procedura negoziale, può essere inferiore a quello che si determina applicando i criteri suddetti.

Art. 9 – Criteri e relativi punteggi di valutazione dell'offerta.

- 1) Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente Regolamento si procederà nella valutazione delle offerte presentate per l'aggiudicazione dei servizi utilizzando appositi criteri, da prevedere nella definizione nei relativi bandi di gara, che a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo vengono riportati di seguito.

2) A ciascuno di tali criteri negli specifici bandi di gara dovranno essere attribuiti valori numerici entro i parametri di seguito evidenziati:

a) **qualità organizzativa dell'impresa, punteggio massimo attribuibile: 25**

- i) *eventuale possesso di rating di impresa (legalità, etc.);*
- ii) *capacità di contenimento del turn over degli operatori;*
- iii) *strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;*
- iv) *capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali, sia pubblica che privata;*
- v) *qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all'interno dell'impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento del servizio.*

b) **qualità del servizio, punteggio massimo attribuibile: 45**

- i) *capacità progettuale*
- ii) *qualità organizzativa della proposta di gestione avanzata*
- iii) *esperienza e attività documentate sul territorio sul quale si intende svolgere l'attività*
- iv) *professionalità degli operatori impegnati nel servizio*
- v) *innovatività della proposta tecnica rispetto alle metodologia d'intervento*
- vi) *modalità e strumenti di monitoraggio idonei a garantire la valutazione e la verifica del grado di rispondenza della proposta tecnica agli obiettivi fissati dal capitolato d'appalto (efficienza ed efficacia) e la valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza*
- vii) *conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali delle comunità interessate dall'attivazione del servizio oggetto dell'appalto*
- viii) *capacità di promozione e collaborazione di reti di servizi, sia pubbliche che private, in riferimento esclusivo alla specificità del servizio oggetto dell'appalto*
- ix) *capacità di garantire flessibilità e risposte alle emergenze*

c) **qualità economica, punteggio massimo attribuibile: 10**

- i) *compartecipazione del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione e apporto di mezzi, strumenti, strutture utili alla realizzazione del servizio oggetto dell'appalto (offerte migliorative coerenti alle finalità del servizio oggetto dell'appalto)*

3) Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 100-20, dove 20 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo, così come fissato al punto 3 dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 10 - Istruttoria pubblica per la co-progettazione.

- 1) L'Ambito Territoriale, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio, adeguandolo all'emersione di nuove domande e servizi sociali, può indire, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n.19/2006 e dell'art. 24 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i., istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità.
- 2) Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi e interventi diversi da quelli specificamente previsti dalla legge regionale n.19/2006 e dal regolamento attuativo n. 4/2007 e s.m.i., per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico operativa e le esigenze finanziarie.

- 3) Il ricorso all'istruttoria pubblica per la co-progettazione è ammesso per importi al netto dell' IVA inferiori agli importi stabiliti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici per i "contratti di rilevanza comunitaria", di cui art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 4) Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti del Terzo settore, di cui al punto 3 dell'articolo 2 del presente Regolamento, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) *iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;*
 - b) *compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;*
 - c) *presenza di sedi operative nel territorio dell'ambito oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;*
 - d) *esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;*
 - e) *presenza, all'interno della struttura organizzativa del soggetto, di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;*
 - f) *applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali e assicurative di tutti gli operatori;*
 - g) *impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate;*
- 5) Le istruttorie pubbliche di co-progettazione si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non previsto dal presente Regolamento dalle previsioni normative e regolamentari vigenti.
- 6) L'Ambito Territoriale garantisce, in ogni caso, i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
- 7) Una volta valutata l'opportunità di indire un'istruttoria pubblica di co-progettazione, l'Ambito Territoriale ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa.
- 8) L'avviso pubblico dovrà contenere le indicazioni sui requisiti di ammissibilità dei soggetti alla procedura; le condizioni, i contenuti, gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa da realizzare, le risorse disponibili; le modalità di partecipazione e di presentazione delle proposte progettuali, i termini e le scadenze; le modalità di sviluppo dell'istruttoria pubblica; i criteri di valutazione dell'offerta; e tutte le altre informazioni necessarie secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici.
- 9) L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali l'Ambito Territoriale definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti individuati, attraverso stipula di convenzione.

Art. 11 - Rapporti di affiancamento e convenzioni per il concorso all'attuazione della rete dei servizi

- 1) Nei rapporti tra i Comuni dell'Ambito Territoriale, in forma singola o associata, e i soggetti del Terzo settore, i quali non presentano organizzazione d'impresa, in coerenza con quanto espresso al punto 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione della rete dei servizi territoriali, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché alle amministrazioni è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.
- 2) L'Ambito Territoriale individua i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante convenzione e ne dà informazione tramite pubblicazione di avviso pubblico con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle modalità per accedere a rapporti convenzionali,

individuare tra le seguenti: a. accesso a prestazione b. accesso previa valutazione delle proposte progettuali c. accesso quale esito dell'istruttoria pubblica di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

- 3) L'Ambito Territoriale, nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare convenzioni, tiene conto dei seguenti requisiti di base:
 - a) *iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;*
 - b) *compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività realizzare;*
 - c) *attività svolta sul territorio di riferimento. Di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini;*
 - d) *esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.*
- 4) Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi dell'Ambito Territoriale, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta delle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.
- 5) Per le organizzazioni di volontariato le convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, commi 3 e 4 della Legge regionale n.19/2006 e dell'articolo 5, commi 1,2,3,e 4 della Legge regionale n.11/1994.

Art. 12 - Altre forme di gestione dei servizi sociali

- 1) L'Ambito Territoriale individua altre forme di gestione dei servizi e degli interventi sociali previsti nel Piano sociale di zona tra quelle previste e regolamentate dalla normativa nazionale vigente e specificamente:
 - a) *la concessione di servizi*
 - b) *l'erogazione di titoli di acquisto tramite accreditamento nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale di settore*
 - c) *partenariato per l'innovazione*

Art. 13 - Attività di vigilanza e controllo

- 1) In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nell'erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte dell'Ufficio di Piano, quando trattasi di servizi a valenza di Ambito e a gestione associata, oppure da parte di ciascun Comune quando trattasi di servizi, a valenza di Ambito di cui ogni ente conserva la titolarità.
- 2) Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.
- 3) Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali potranno avere cadenza trimestrale.
- 4) Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno cadenza semestrale.
- 5) I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 14 - Inadempimento contrattuale

- 1) Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario, il Comune di Manduria, in quanto Comune capofila dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito o i Comuni dell'Ambito Territoriale, si avvalgono degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritengano, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione d'ufficio per l'esatto adempimento.

Art. 15 – Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 16 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, con la pubblicazione delle delibere di adozione dei Consigli Comunali di ciascun ente appartenente all'Ambito Territoriale.